



Rif. DE/COC/mb

10/10/2022 ADF/ A6
U/8214/22 DE A6/CS



U/8214/22

Spett. le

MIMS UIT

Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova
Viale delle Brigate Partigiane, 2
16129 GENOVA (GE)

e, p.c. Spett. li

SEZIONE POLIZIA STRADALE

Corso Alcide De Gasperi, 73
12100 Cuneo (CN)

SOTTOSEZIONE POLIZIA STRADALE

Via Tanaro n. 64
12084 Mondovì (CN)

C.O.P.S. Torino

Via Niccolò Paganini, 60
10036 Settimo Torinese (TO)

**OGGETTO: AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A. TRONCO A6 TORINO SAVONA
TRASMISSIONE DELL'ORDINANZA N.185/746/2022 CONCERNENTE LA MESSA IN ATTO DI
PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL PERIODO INVERNALE.**

In allegato alla presente trasmettiamo, in originale al MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI – Direzione Generale per le strade e autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali – Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova, l'ordinanza da noi emessa in data 10/10/2022, concernente la messa in atto dei provvedimenti alla circolazione stradale nel periodo invernale.

A disposizione per ulteriori raggugli in merito cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Autostrada dei Fiori S.p.a.

Tronco A6 Torino-Savona

Il Direttore di Esercizio

Geom. Ivan Oddo

Autostrada dei Fiori S.p.A.

Tronchi A6 Torino-Savona e A10 Savona-Ventimiglia (confine francese)

Direzione e Coordinamento: S.A.L.T. p.A. (Gruppo ASTM)

*Sede Legale: Via della Repubblica, 46 - 18100 Imperia (IM) - Italia - Casella Postale 103, 18100 Imperia
Tel. (+39) 0183.7071 - Fax (+39) 0183.295655 - E-mail: sg@autostradadeifiori.it*

Sede Secondaria: Via Bonzanigo, 22 - 10144 Torino (TO) - Italia

Cap. Soc. € 325.000.000,00 Int. Vers. - Iscr. Reg. Imp. IM 00111080099 - R.E.A. IM N°36708 - C.F./P.I. 00111080099

PEC: d.g@pec.autostradadeifiori.it - www.autostradadeifiori.it



10 OTT. 2022



Autostrada dei Fiori S.p.a. Tronco A6 Torino - Savona

Via della Repubblica, 46 – 18100 Imperia (IM)

ORDINANZA N. 185/746/2022

ORDINANZA CONCERNENTE LA MESSA IN ATTO DI PROVVEDIMENTI
ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL PERIODO INVERNALE CON
RIFERIMENTO ALLA DOTAZIONE DI MEZZI ANTISDRUCIOLEVOLI.

Il sottoscritto ODDO Geom. Ivan – Direttore di Esercizio della Società

P r e m e s s o

- che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

C o n s i d e r a t o

- che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;
- che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;

V i s t i

- l'articolo 6, comma 4, lettera e (*ovvero art.7, comma 1, lett. a*) del D.Lg.vo 30.4.1992 n.285, Nuovo Codice della Strada, come modificato dall'art.1, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n.120;
- la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

IL SOTTOSCRITTO

ai sensi dell'art.5 - comma 3 del Nuovo Codice della Strada

A

ORDINA

Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre di ogni anno solare al 15 aprile dell'anno successivo transitano sulla sottoelencata rete viaria di competenza di questo

Ente:

- **tra la stazione di Carmagnola e Savona e viceversa**
- **sul Raccordo di Fossano**

devono essere muniti di pneumatici invernali ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purchè rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria

M1.

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei Trasporti e dell'aviazione civile.

Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale di cui all'allegato B della Direttiva 16 gennaio 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e conforme ai modelli allegati alla presente ordinanza.

Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art.12 del D.Lg.vo 30.04.1992, n.285, Nuovo Codice della Strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR (della regione in cui opera l'autorità), ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ai sensi dell'art.37, comma 3,

del D. Lg.vo n.285/1992.

Carmagnola 10/10/2022

DE/COC/mb

10/10/2022 ADF/ A6
U/8214/22 DE A6/CS



U/8214/22

Autostrada dei Fiori S.p.a.

Tronco A6 Torino-Savona

Il Direttore di Esercizio

Geom. Ivan Oddo